




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La polizia può mettere una telecamera nascosta sul pianerottolo?

Autore: Redazione | 24/08/2018



Videosorveglianza: carabinieri e polizia possono effettuare riprese segrete sul pianerottolo di casa, in un palazzo condominiale, senza violare la privacy?

Ci sono reati che vengono commessi solo in ambienti molto riservati: un garage,

un'abitazione privata, un angolo del parco durante la notte, un negozio a saracinesche chiuse. Si pensi allo spaccio di droga o al racket. In questi casi l'unico modo per le forze dell'ordine di procurarsi le prove dell'illecito penale è effettuare delle intercettazioni o delle videoriprese all'insaputa dei presenti. E qui sorge il consueto problema del rispetto della privacy: seppur potrà apparire assurdo dover tutelare la riservatezza di chi delinque, c'è anche la possibilità che nel mirino della telecamera finisca chi invece non ha questa finalità e, tuttavia, può voler difendere le proprie abitudini di vita come l'entrare o l'uscire da casa, la confidenza a un'amica, un comportamento che si vuol compiere lontano da occhi indiscreti (fosse anche le dita nel naso). Ed allora il dubbio: **la polizia può mettere una telecamera nascosta sul pianerottolo** di un edificio condominiale, proprio davanti alla porta dell'abitazione?

Immaginiamo di avere il vicino di casa, quello che vive proprio davanti a noi, che la sera si riunisce con gli amici e dispensa loro dosi di droga o che usa il proprio appartamento come deposito di armi o di soldi della criminalità da riciclare. I carabinieri ricevono una soffiata e lo mettono sotto controllo. Così, una notte, mentre tutti dormono, installano un sistema di videosorveglianza su un angolo del pianerottolo. Nell'obiettivo finiamo anche noi: e non si tratta della parte del corpo che va dalle caviglie alle scarpe ma anche di tutto il resto. Insomma, alla fine, pur non essendo dei delinquenti, veniamo intercettati. E intercettati sono anche i nostri cordiali scambi di discussione col dirimpettaio che, vivendo proprio davanti a noi, tendiamo a trattare coi guanti, ignari della sua dedizione al crimine. Magari, un poliziotto, a voler pensare male, penserà che siamo suoi complici o, comunque, che siamo al corrente delle illegalità che si consumano davanti a noi. Insomma, il punto è se le forze dell'ordine, pur non avendo un benché minimo indizio nei nostri confronti, e con la scusa di controllare un'altra persona, possono arrivare a **intercettare i vicini di casa**. La risposta è stata fornita dalla Cassazione proprio l'altro giorno **[1]**. Ecco cosa hanno detto i giudici supremi in merito alla possibilità per la **polizia, di mettere una telecamera nascosta sul pianerottolo**.

Le limitazioni alle intercettazioni e all'uso della videosorveglianza vengono in rilievo tutte le volte in cui ci si trova dinanzi alla **dimora** del cittadino, posto considerato invalicabile e non soggetto a controlli se non per gravi reati e previa autorizzazione del giudice. Quindi il punto da cui la Suprema Corte è partita nella propria analisi, è verificare se il pianerottolo di casa, le scale del palazzo, la terrazza o qualsiasi altra parte comune dell'edificio (di proprietà cioè del

condominio) si può considerare **privata dimora**. E la risposta è stata negativa. Le «parti comuni» dell'edificio non fanno parte della «privata dimora». Per cui sono lecite le riprese sul pianerottolo.

Nel ricorso veniva criticato l'utilizzo di riprese di una microcamera di sorveglianza installata dai carabinieri sul pianerottolo dell'ultima rampa di scale del condominio che dava l'accesso al terrazzo di copertura. Secondo la Cassazione (già pronunciata in passato sullo stesso punto **[2]**) la nozione di privata dimora individua una particolare relazione del soggetto con l'ambiente dove esplica la sua vita privata in modo da proteggerla da ingerenze esterne anche in sua assenza. L'oggetto della tutela giuridica della privata dimora consiste in uno spazio fisico che sia sottratto alle ingerenze altrui o al quale altri non possano accedervi senza il consenso del titolare e che quanto vi accada nel suo interno rimanga riservato: vale a dire che valga solo per gli occhi del suo possessore.

Il titolare del domicilio non può accampare pretese di tutela della propria riservatezza, anche con riferimento a eventuali videoregistrazioni a fini investigativi, qualora l'azione possa essere liberamente osservata da estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti: si pensi al giardino di una villetta non protetto da recinzioni o il cui muro è basso tanto da non impedire l'affaccio senza l'uso di scale o di altri sistemi per valicare le protezioni.

Le **scale di un condominio** e i **pianerottoli** delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti perché sono destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti. Sono pertanto legittime le videoriprese del pianerottolo di un'abitazione privata e dell'area antistante di un garage condominiale **[2]**.

Non comportano interferenze illecite nella vita privata neanche le videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale **[3]**, né le riprese di un'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso **[4]**.

Note

- [1]** Cass. sent. n. 38230/2018. **[2]** Cass. sent. n. 34151/2017. **[3]** Cass. sent. n. 5591/2006 **[4]** Cass. sent. n. 37530/2006 **[5]** Cass. sent. n. 44701/2008.